



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it



Corte dei Conti dell'Umbria – Richiesta di pensione privilegiata ordinaria di reversibilità con corresponsione dell'indennità integrativa speciale in misura integrale

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
UMBRIA	SENTENZA	4	2018	PENSIONI	26/01/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza n. 4//M/18

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Stefano SIRAGUSA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso pensionistico iscritto al n.12278/M del registro di Segreteria, proposto dalla Sig.ra omissis, nata a omissis il omissis, c.f. omissis, ivi residente, omissis, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Bonaiuti, c.f. BNT DNC 30A09 C742 F, pec domenicobonaiuti@ordineavvocatiroma.org unitamente e disgiuntamente all'Avv. Paolo Bonaiuti, c.f. BNT PLA 66B05 C745 M, pec paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante 16,

nei confronti del:

- Ministero della Difesa per la declaratoria di illegittimità del provvedimento di cui al D.M. n. 443 del 17.04.2015 concessivo di pensione privilegiata di reversibilità (50% della tab. M) dall'1.2.2014 a favore di omissis madre del Carabiniere deceduto omissis, separata consensualmente, nonché delle connesse note M D GPREV 0169884, del 15-10-2015 e M D GPREV REG2016 0096686, del 16-06-2016, del medesimo ministero;
- INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Roma, via Ciro il Grande, n. 21 00144 Roma, c.f. 80078750587, e INPS -Direzione Provinciale Perugia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Perugia, via Canali 5 06124 Perugia, rappresentati e difesi, dagli Avv.ti Stefania Di Cato, c.f. DCT SFN 64P67 L117L, Roberto Annovazzi, c.f. NNV RRT 71L28 G478P e Mirella Arlotta c.f. RLT MLL 71E53 F158Y, elettivamente domiciliati in Perugia, Via Canali, n. 1, presso l'Ufficio dell'Avvocatura I.N.P.S., per la declaratoria di illegittimità delle note del 19.05.2015, del 26.01.2016 e del 17.06.2016 dell'INPS Direzione Provinciale di Perugia.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale;

Uditi alla pubblica udienza del 29 novembre 2017 tenutasi con l'assistenza del Segretario, Sig.ra Paroli Bruna, il relatore, Cons. Stefano Siragusa e per la ricorrente, l'Avv. Massimo Silvestri, delegato quale sostituto dell'Avv. Paolo Bonaiuti; per



Corte dei Conti dell'Umbria – Richiesta di pensione privilegiata ordinaria di reversibilità con corresponsione dell'indennità integrativa speciale in misura integrale

l'INPS l'Avv. Cecilia De Vecchi, iscritta nell'elenco dei sostituti procuratori dell'INPS, in sostituzione dell'Avv. Stefania Di Cato; non comparsa l'Amministrazione della Difesa.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La ricorrente ha impugnato il citato decreto ministeriale del 17 aprile 2015 con il quale è stata concessa la pensione privilegiata ordinaria di reversibilità, chiedendo la corresponsione dell'indennità integrativa speciale in misura integrale, delle tredicesime mensilità, sul trattamento di reversibilità in godimento, per la quota parte spettante dalla data dell'inizio del rapporto, anche se già liquidata integrata al minimo o nella misura non corretta e oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria sulle somme spettanti.

Parte ricorrente impugnava, altresì, le note dell'INPS sopra specificate, tutte significative di provvedimenti negativi della concessione dell'indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità in quota parte; per quest'ultima voce, in realtà, l'INPS dichiarava di provvedere al pagamento come da documentazione prodotta agli atti (vedasi nota INPS.5800.17/06/2016 prot.0126304). Nella medesima nota, l'INPS affermava che "sulla pensione in oggetto viene regolarmente corrisposta la tredicesima mensilità mentre non spetta l'indennità integrativa speciale essendo la pensione spettante, attribuita con decreto n. 443 che si allega, determinata includendo l'indennità suddetta ai sensi della legge n. 724/94, art. 15, comma 3." Affermazione che risultava ribadita anche nella successiva memoria di costituzione dell'INPS, depositata il 30 giugno 2017, nella quale, peraltro, l'Istituto eccepeva la propria carenza di legittimazione passiva.

2. Nella memoria di costituzione in giudizio depositata il 30 giugno 2017 Il Ministero della Difesa, nel ripercorrere l'origine del trattamento pensionistico in questione, affermava, viceversa, che: "come peraltro indicato nelle premesse del decreto n. 443/2015 e come già comunicato alla Signora con nota n. 169884 del 15-10/2015, si conferma che sul trattamento pensionistico in parola spetta l'I.I.S. come assegno accessorio il cui conferimento è di competenza dell' I.N.P.S. Va inoltre chiarito che ai sensi dell'art. 195, 2° comma, la corresponsione dell'Indennità Integrativa Speciale, quale assegno accessorio rientra nella competenza delle ex Direzioni provinciali del Tesoro, oggi INPS (Gestione Dipendenti Pubblici) e, pertanto questa Amministrazione eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva".

3. Pertanto, prima ancora di affrontare la questione nel merito e di inquadrare le norme di diritto di riferimento, si rendeva necessario esperire un accertamento istruttorio, attraverso l'emanazione di un'ordinanza a verbale nell'udienza pubblica del 12 luglio 2017 - cui non partecipava l'Amministrazione della Difesa - volta ad ottenere la produzione, da parte della medesima Amministrazione intimata, di una dettagliata e documentata relazione dalla quale si potesse evincere con chiarezza se ed in quale misura l'indennità integrativa speciale fosse stata conteggiata nella determinazione della pensione della ricorrente.

4. Con memoria depositata il 14.11.2017 il Ministero della Difesa, in ottemperanza alla citata ordinanza dichiarava, in particolare, che:

- Il trattamento sopra richiamato è stato liquidato ai sensi dell'art. 92 del T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al D.P.R.1092/1973;

- nella fattispecie in esame, una volta accertato il verificarsi delle condizioni richieste dalla normativa in materia di pensioni di guerra in capo alla Sig.ra *omissis*, l'Amministrazione della Difesa ha concesso il trattamento pensionistico *de quo* richiamando, quanto alla misura del trattamento, la tabella M pari al 50% dell'importo ivi indicato, in quanto la ricorrente si trova in regime di separazione personale tra i coniugi;

- l'indennità integrativa speciale non è conteggiata nella pensione della ricorrente, ma deve essere liquidata, in ossequio all'art. 99 del T.U. 1092/1973, come assegno accessorio, perché l'importo della pensione concessa con il D.M. 443 deriva da una somma fissa (c.d. tabellare) contenuta nella circolare sopra menzionata e non dalla base pensionabile (stipendio + altri emolumenti, ivi compresa l'IIS) che, invece, è prevista per la liquidazione delle altre tipologie di pensione di privilegio;

- la corresponsione dell'indennità integrativa speciale, quale assegno accessorio rientra nella competenza delle ex Direzioni Provinciali del Tesoro, oggi INPS (Gestione Dipendenti Pubblici).

5. Con memoria depositata tramite pec il 17 novembre 2017 parte ricorrente, dando per conosciuti i contenuti dei propri pregressi scritti defensionali, rimarcava come la memoria del Ministero della Difesa contenesse la negazione della corresponsione dell'i.i.s.

6. Alla pubblica udienza del 29 novembre 2017, la difesa della ricorrente, si richiamava agli atti e alle risultanze delle



Corte dei Conti dell'Umbria – Richiesta di pensione privilegiata ordinaria di reversibilità con corresponsione dell'indennità integrativa speciale in misura integrale

controdeduzioni del Ministero della Difesa, sottolineandone gli aspetti che smentivano quanto affermato dall'INPS in ordine, rispettivamente, all'avvenuta liquidazione dell'i.s., alla ribadita pretesa eccezione di improcedibilità per mancato preventivo ricorso amministrativo al Comitato di vigilanza ed alla richiesta di estromissione dal giudizio per mancanza di legittimazione passiva.

La rappresentante dell'INPS formulava analogo rinvio alle proprie deduzioni scritte precedentemente versate in giudizio.

La causa è stata, quindi, posta in decisione, come da verbale d'udienza.

DIRITTO

7. Preliminarmente va disattesa, in quanto infondata, la pretesa eccezione di improcedibilità per mancato preventivo ricorso amministrativo al Comitato di vigilanza, non essendo tale circostanza un requisito per la proposizione dell'azione a tutela giurisdizionale dei diritti dell'interessato.

8. Parimenti vanno disattese le richieste di estromissione dal giudizio formulate dalle amministrazioni della Difesa e dell'INPS, in quanto entrambe rivestono ruoli di rilevanza ai fini della competenza amministrativa, quali ordinatori di spesa, in relazione al diritto oggetto della domanda.

9. Nel merito il ricorso è fondato e va parzialmente accolto, nei termini seguenti. Mentre risulta *per tabulas* la corresponsione da parte dell'INPS dei ratei di tredicesima mensilità sull'originario provvedimento, viceversa, come riconosciuto e dichiarato dall'Amministrazione della Difesa, nella propria memoria depositata il 14.11.2017, nel trattamento pensionistico in questione non risulta calcolata l'indennità integrativa speciale, prevista dall'art.99 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. La legge 23 dicembre 1994, n. 724 recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" al terzo comma dell'art.15, dispone che "In attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, ovvero l'indennità di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita spettante". La successiva legge 8 agosto 1995, n.335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, all'art.1, comma 41, ha disposto l'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato a tutte le forme esclusive e sostitutive del regime di assicurazione generale obbligatoria. La norma è stata anche oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art.1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n.296, la quale ha precisato che "L'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità". Tale equiparazione, valida ex art.92 del d.P.R.1092 del 1973 ai fini della individuazione della misura e delle condizioni del trattamento pensionistico, che fa seguito a quella recata in via transitoria dal citato art.15 della legge n.724 del 1994, comporta, dunque, che l'indennità in questione abbia cessato, anche per i dipendenti pubblici, di costituire un emolumento separato per essere invece computata, con le altre voci retributive assoggettate a contribuzione, nella base pensionabile (alla quale poi si applica, nei confronti del superstite la misura percentuale vigente nel regime di assicurazione generale obbligatoria), (ex multis Corte dei conti II Sezione giurisdiz. d'appello n.708/2013, II Sez giurisdiz n.621/2012; I Sez. giurisdiz. n.251/2009).

Pertanto, l'Amministrazione della Difesa dovrà provvedere in applicazione delle norme anzidette al calcolo conglobato di tale indennità, nella misura e nei limiti sopra indicati, per i successivi adempimenti dell'INPS, quale ordinatore secondario di spesa.

10. Le spese seguono la soccombenza. Quanto a quelle di giudizio, non vi è luogo a provvedere, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (v., ex multis, Corte dei conti, Sezione I centrale di appello, 18 novembre 2009, n. 642). Quanto alle spese di lite, in considerazione dell'accoglimento soltanto parziale, se ne dispone la compensazione fra le parti.



Corte dei Conti dell'Umbria – Richiesta di pensione privilegiata ordinaria di reversibilità con corresponsione dell'indennità integrativa speciale in misura integrale

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe, proposto da S. S. e per l'effetto accerta e dichiara il diritto alla corresponsione, da parte dell'Amministrazione della Difesa alla ricorrente, dell'indennità integrativa speciale, nei termini di cui in motivazione, unitamente ad interessi e rivalutazione monetaria.

Compensa le spese.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Perugia, il 29 novembre 2017.

Il Giudice
F.to Stefano Siragusa

Depositata in Segreteria il 26 gennaio 2018

Il Direttore della Segreteria
F.to Elvira Fucci